



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 97 DEL 20-05-2021

**OGGETTO: ORDINANZA PER TAGLIO DI SIEPI, RAMI, ARBUSTI
MANTENIMENTO RIPE LUNGO LE STRADE COMUNALI E
VICINALI DI USO PUBBLICO DEL TRANSITO PEDONALE E
VEICOLARE A TUTELA DELLA SICUREZZA PER LA PUBBLICA E
PRIVATA INCOLUMITA' E PER LA MANUTENZIONE DI CANALI E
FOSSI.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi, i passaggi pedonali;
 - rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
 - piante, radicate in giardini, aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
 - piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco che presentino rami secchi o marcescenze;
 - piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti, ecc.) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
 - piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti, etc.) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente riduzione dell'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

RILEVATO inoltre che i proprietari di fondi o terreni confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere pulite le ripe sia a monte che a valle delle medesime in modo da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale ed evitare che qualsiasi materiale invada la sede stradale e il sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

RICORDATO che, l'art. 29 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo per i proprietari di fondi o di terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie; qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

PRECISATO che, presso curve ed incroci stradali le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per venti metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

VISTI gli articoli 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTO il nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, 285 e successive modificazioni;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “modifiche al sistema penale” e successive modificazioni;

RITENUTO pertanto necessario eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle strade comunali e su quelle di uso pubblico oltre a ridare quel decoro ad una zona a forte incidenza paesaggistica.

RILEVATO che trattasi di emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, quale Autorità di Protezione Civile in sede locale ed in attuazione della legge n. 142/1990;

ORDINA

Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di:

- 1.** mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale necessaria alla circolazione stradale veicolare e pedonale, al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e la leggibilità della segnaletica dalla distanza e angolazione necessarie;
- 2.** rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale e relative pertinenze (banchine e cunette);
- 3.** mantenere ad un'altezza massima di metri 1,00 (uno), presso curve ed incroci stradali, le siepi, i cespugli, le coltivazioni o le piantagioni di qualsiasi genere nel tratto di metri lineari 20,00 (venti) prima dell'inizio delle curve e degli incroci su entrambi i lati e dei due sensi di marcia;
- 4.** assicurare la regolare manutenzione delle ripe dei fondi o terreni confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dalla proprietà invada la sede stradale;
- 5.** assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo rimuovendo ogni tipo di materiale proveniente dal fondo o terreni di proprietà che ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche e provvedendo al taglio dell'erba nei fossi. In particolare si dovrà provvedere al ripristino del fosso, se abbandonato, ricoperto od intasato, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;
- 6.** assicurare la costante pulizia e rimuovere, ogni volta sia necessario, foglie o frutti caduti sulla sede delle strade di pubblico transito pedonale e veicolare e relative pertinenze;
- 7.** di tenere le aree private, i cali, i fossi puliti ed in condizioni decorose al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 125,20 ad € 500,80 ai sensi dell'art. 29 e 31 del D. Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

Che nell'eventualità in cui l'interessato non proceda autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia dei fossi ed al mantenimento delle ripe, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle

spese al proprietario e/o ai conduttore dei terreni medesimi;

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Decreto Legislativo n° 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", ciascuno di questi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

Che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta le stesse si rendano necessarie;

AVVERTE ALTRESI'

Che in caso di incidenti causati dalla inosservanza della presente ordinanza, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree, anche relativamente al generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

E' fatto obbligo ai proprietari di fondi confinanti con strade rotabili o pedonali comunque di pubblico transito veicolare, di attenersi totalmente ad ognuno dei punti elencati. Gli Organi di Polizia sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni sopra citate e previste dalla normativa vigente del Codice della Strada.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Umbria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1972 n. 1199 e s.m.i.);

SI PRECISA, INOLTRE, CHE

Questo Comune non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali danni a persone, cose e/o animali derivanti dall'applicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento annulla eventuali provvedimenti dispositivi precedenti che dovessero contrastare con quanto disposto.

RISERVATO OGNI ULTERIORE ATTO, DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di NORCIA;

Ulteriore copia della presente sarà notificata:

- All'Area di Polizia Municipale per la vigilanza in ordine all'esecuzione - Sede;
- Al Comando Stazione Carabinieri – Viale XX Settembre, snc – 06046 Norcia -

PEC: tpg20295@pec.carabinieri.it

- Alla Stazione Carabinieri Forestale di Norcia – Viale XX Settembre, snc – 06046 Norcia -

PEC: fpg43623@pec.carabinieri.it

- Alla Stazione Carabinieri Forestale di Norcia – Via Vespasia Polla, 1 – 06046 Norcia -

PEC: fpg43299@pec.carabinieri.it

- Al Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Protezione Civile - Sede.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura di Perugia.

In caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

I N F O R M A

che in osservanza dell'art. 3, comma 4° della Legge n° 241/90, avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso:

- Entro 60 gg. dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06.12.1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di notifica, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199.

IL SINDACO
F.to NICOLA ALEMANNO